



REGOLAMENTO

SOCI

Versione

<i>Versione</i>	<i>Data</i>	<i>Descrizione</i>
1	31 marzo 2016	Prima stesura
2	27 luglio 2016	Modificata base di calcolo quote sociali
3	28 giugno 2017	Modifica procedura di ammissione (art.8) e Rigetto domanda di ammissione (art. 10)

Sommario

TITOLO I - NORME GENERALI.....	4
ARTICOLO 1 - (APPLICAZIONE)	4
ARTICOLO 2 - (LIBRO DEI SOCI)	4
ARTICOLO 3 - (ISTANZE DEI SOCI)	4
ARTICOLO 4 - (DOVERI DEI SOCI)	4
TITOLO II - RAPPORTO SOCIALE	4
ARTICOLO 5 - (REQUISITI PER L'AMMISSIONE)	4
ARTICOLO 6 - (INAMMISSIBILITÀ)	4
ARTICOLO 7 - (ISTANZA DI AMMISSIONE)	4
ARTICOLO 8 - (PROCEDURA DI AMMISSIONE)	4
ARTICOLO 9 - (DIRITTI DEI SOCI)	5
ARTICOLO 10 - (RIGETTO DOMANDA AMMISSIONE)	5
ARTICOLO 11 - (SOTTOSCRIZIONE E VERSAMENTO DELLE QUOTE)	5
ARTICOLO 12 - (INTEGRAZIONE DELLE QUOTE SOCIALI)	5

TITOLO I - NORME GENERALI

Articolo 1 - (Applicazione)

Il presente Regolamento, regola i rapporti tra "CONFIDI SYSTEMA!", nel prosieguo "Confidi", ed i soci e gli aspiranti soci. I rapporti con i non soci saranno disciplinati dai contratti stipulati per l'erogazione dei servizi prestati da Confidi.

Articolo 2 - (Libro dei soci)

Il Libro dei soci è unico e unitario. La qualità di socio è provata dall'iscrizione nel relativo Libro dei soci. Ai fini dello svolgimento delle assemblee separate di cui all'art. 27 dello Statuto i soci sono attribuiti in base a quanto indicato in convocazione.

Articolo 3 - (Istanze dei soci)

Tutte le istanze dei soci o aspiranti soci devono essere redatte e presentate in conformità alle procedure e modulistica tempo per tempo vigenti. Esse devono essere corredate di valido documento di riconoscimento del sottoscrittore. Il documento di riconoscimento non deve essere ripresentato qualora Confidi sia già in possesso di documento valido ed aggiornato.

Articolo 4 - (Doveri dei soci)

Il socio è tenuto ad osservare lo Statuto, il presente Regolamento, gli eventuali regolamenti specifici e le deliberazioni sociali.

Il socio è tenuto a comunicare tempestivamente ogni variazione utile per l'aggiornamento del Libro dei soci. Il socio è tenuto inoltre a comunicare le eventuali cause di decadenza; in difetto, Confidi è sollevato da ogni responsabilità in conseguenza alla non tempestiva rilevazione di una causa di decadenza.

TITOLO II - RAPPORTO SOCIALE

Articolo 5 - (Requisiti per l'ammissione)

Possono essere soci di Confidi i soggetti che rispettino i requisiti indicati nell'art. 7 dello Statuto Sociale.

Articolo 6 - (Inammissibilità)

Non possono essere soci di Confidi le imprese/enti che:

1. abbiano in corso procedure di concordato preventivo o fallimento;
2. siano fallite;
3. abbiano pendenze o causato perdite non risarcite con Confidi,
4. non possano diventarlo ai sensi delle disposizioni di legge tempo per tempo vigenti.

Il Consiglio di Amministrazione ha facoltà di ammettere a socio l'impresa socio e/o i relativi esponenti aziendali nei cui confronti sia stata deliberata l'esclusione da Confidi quando la causa di esclusione sia stata obblata.

Articolo 7 - (Istanza di ammissione)

La domanda di ammissione dovrà:

1. riportare tutti i dati richiesti;
2. contenere la dichiarazione di conoscere ed accettare lo Statuto, i regolamenti e le deliberazioni sociali;
3. contenere la dichiarazione di insussistenza delle condizioni di incompatibilità di cui all'articolo 7;
4. indicare il valore delle quote che il socio intende sottoscrivere.

Articolo 8 - (Procedura di ammissione)

La domanda di ammissione deve essere presentata tramite la Rete Vendita autorizzata ad operare con Confidi.

La Segreteria Fidi, verificata l'ammissibilità domande ricevute, predispone gli elenchi delle domande per il Consiglio di Amministrazione, che delibererà nella prima seduta utile.

Il Consiglio di amministrazione, prima di deliberare sulla domanda di ammissione, potrà richiedere ogni altro documento integrativo.

Articolo 9 - (Diritti dei soci)

Il socio può presenziare alle assemblee ordinarie e straordinarie dei soci, ma non può esercitare il diritto di voto, né può essere delegato dall'assemblea separata all'assemblea generale, prima che siano trascorsi 90 giorni dalla data di costituzione del rapporto sociale.

Il socio può inoltre esercitare i diritti disciplinati dallo Statuto Sociale.

Articolo 10 - (Rigetto domanda ammissione)

L'ammissione del socio è regolata dall'articolo 8 dello Statuto Sociale.

Il Consiglio di amministrazione deve, entro sessanta giorni dalla delibera, comunicare il diniego agli interessati.

Articolo 11 - (Sottoscrizione e versamento delle quote)

All'atto della sottoscrizione della domanda di ammissione, il socio si impegna al versamento di quote sociali pari all'1,25% dell'importo della garanzia o del finanziamento richiesto. Qualora il socio non desideri richiedere i servizi di Confidi ma la sola adesione alla cooperativa, la quota sociale da versare è pari ad € 250,00.

Il socio ha 30 giorni di tempo per procedere al versamento. Qualora il versamento non fosse intervenuto alla scadenza dei 30 giorni, il socio è automaticamente costituito in mora ed il Consiglio di Amministrazione ha facoltà di escluderlo.

Articolo 12 - (Integrazione delle quote sociali)

Il socio è tenuto, ad ogni nuova richiesta di garanzia e/o finanziamento, alla sottoscrizione di quote integrative a titolo di aumento di capitale in modo da conservare un rapporto tra quote sociali detenute e importo complessivo del rischio in essere (garanzie e finanziamenti diretti) pari ad almeno l'1,25%.